

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, MANCINO, COLOMBO Vittorio (V.), ROSA, SALERNO, BUSSETI, BOMBARDIERI e MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1981

Istituzione del Comitato interministeriale per l'informatica
nella pubblica amministrazione (CIIPA)

ONOREVOLI SENATORI. — Il Rapporto Giannini sui principali problemi dell'amministrazione dello Stato, trasmesso alle Camere il 16 novembre 1979, nel capitolo terzo dedicato al tema della tecnologia delle amministrazioni, ha riservato un apposito paragrafo al problema dell'attività di informatica; in esso si evidenziano, oltre ad alcuni dati quantitativi che testimoniano l'arretratezza del nostro Paese rispetto agli altri, anche dati qualitativi alquanto sconcertanti, perchè « il processo tecnologico che nel settore si è avuto negli ultimi 10 anni ha trovato impreparate le amministrazioni pubbliche ».

Se si vogliono approfondire le motivazioni della segnalata situazione di arretratezza del nostro Paese in questo settore, non si può non considerare che alla fine del 1978 risultavano installati presso varie amministrazioni pubbliche circa cento sistemi elettronici con un totale di 1.500 persone occupate, il cui sottoutilizzo o cattivo utilizzo dipende in gran parte da mancanza di livelli di professionalità degli addetti e, so-

prattutto, dalla carenza di raccordo e azione di coordinamento. Ciò appare particolarmente grave se si tiene conto della tendenza all'espansione dell'attività di informatica nella pubblica amministrazione e dal rilievo esterno che tale attività sta progressivamente assumendo; i sistemi informativi, infatti, come ha rilevato il citato Rapporto Giannini, « non servono più alle amministrazioni per fatti di gestione interna, ma servono proprio per amministrare ».

Da qui la necessità segnalata di istituire un centro per i sistemi informativi dell'amministrazione pubblica (proposto nelle conclusioni del Rapporto del Ministro per la funzione pubblica), che dovrebbe procedere all'analisi dell'esistente per definire un più efficiente uso degli elaboratori con gli aggiustamenti delle procedure e con integrazioni reciproche tra i diversi sistemi informativi. In questa prospettiva già la Commissione per la meccanizzazione e l'ammmodernamento dei servizi della pubblica amministrazione, istituita nel 1958 presso il

Provveditorato generale dello Stato per la provvista degli elaboratori, è diventata, di fatto, organo consultivo nella materia.

Il problema, però, deve porsi anche in termini di politica generale e di programmazione, per ottenere risultati di efficienza delle strutture del settore. Tale obiettivo può essere raggiunto soltanto attraverso piani pluriennali, stanziamenti di fondi e determinazione di indirizzi per il coordinamento della materia dell'automazione di competenza di tutti i livelli istituzionali.

A tali esigenze risponde, onorevoli senatori, il disegno di legge che si sottopone al vostro esame per una rapida approvazione.

Nell'articolo 1 si propone l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di un Comitato per l'informatica nella pubblica amministrazione (CIIPA), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e con la partecipazione dei Ministri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, dell'interno, per la ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica, oltre che dei titolari dei Dicasteri interessati, di volta in volta, agli argomenti trattati.

La presenza di alcuni Dicasteri risponde anche all'esigenza di sicurezza interna ed internazionale, di controllo democratico dei dati e del più ampio diritto di accesso, che è stata segnalata anche dal punto III, lettera c), dell'ordine del giorno approvato dal Senato nella seduta del 10 luglio 1980 al termine dell'ampia discussione sul Rapporto Giannini. Segretario del Comitato è il Provveditore generale dello Stato. Il Comitato interministeriale dovrà assicurare l'unitarietà dell'attività informativa nella pubblica amministrazione e il coordinamento tra le varie iniziative mediante la definizione di un apposito piano triennale di elaborazione ed utilizzo dei dati e degli elaborati prodotti e l'adozione di un programma triennale per l'istituzione di nuovi centri informativi e di automazione. Lo stesso organismo provvederà ad elaborare gli indirizzi

per il settore di competenza delle regioni, degli enti locali territoriali, degli enti pubblici e delle aziende autonome, e a stabilire, tra l'altro, le direttive in materia di formazione ed addestramento del personale.

Il Comitato presenterà ogni anno una propria relazione al Parlamento sulla situazione in materia di servizi informativi e sui problemi dell'automazione, contenente anche concrete proposte per iniziative da adottare in via legislativa o amministrativa.

Con l'articolo 2 si istituisce il Servizio centrale per i sistemi informativi della pubblica amministrazione (SCI) presso il Provveditorato generale dello Stato, che si configura come organo tecnico per l'attuazione della politica del settore determinata dal Comitato interministeriale, mentre in ciascuna amministrazione dovrà istituirsi un Servizio per l'informatica per coordinare i centri di elaborazione dei dati e le installazioni collegate in conformità con gli obiettivi fissati dal Comitato interministeriale e con le direttive stabilite dal Servizio centrale per i sistemi informativi e per definire concrete proposte per l'estensione e l'evoluzione dei sistemi e delle procedure (articolo 3).

L'articolo 4 prevede l'incremento della dotazione organica dell'amministrazione centrale del tesoro, fissato in 200 unità, per assicurare lo svolgimento dei compiti del Servizio centrale per i sistemi informativi, demandando al Ministro per la funzione pubblica la determinazione dei contingenti per qualifica e per profilo professionale. Importante è la disposizione relativa all'assunzione del personale, che viene selezionato con procedure accelerate sulla base di prove tecniche e viene reclutato mediante appositi corsi che verranno organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Ciò consentirà una parità di preparazione professionale e l'intercambiabilità del personale che verrà destinato all'attività informativa nelle diverse amministrazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per assicurare l'unitarietà dell'attività di informatica della pubblica amministrazione e per garantire il coordinamento delle varie iniziative in materia, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CIIPA), presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, dell'interno, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e dai titolari dei Dicasteri interessati agli argomenti di volta in volta trattati. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Provveditore generale dello Stato.

Il Comitato definisce e approva il piano triennale di elaborazione ed utilizzo dei dati delle amministrazioni statali; approva e promuove l'attuazione del programma triennale relativo all'istituzione di nuovi centri di elaborazione dati, nonché alla automazione di nuovi servizi centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato; propone i relativi stanziamenti di bilancio; determina gli indirizzi per il coordinamento della materia dell'automazione di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici e delle amministrazioni con ordinamento autonomo; coordina l'attività dei centri di elaborazione esistenti nell'ambito ministeriale; stabilisce, sentito il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, le direttive in materia di formazione e di addestramento del personale statale; definisce le misure da adottare per garantire il controllo democratico ed il più ampio diritto di accesso degli elaborati prodotti.

Le deliberazioni del Comitato sono approvate e rese esecutive con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'automazione dei servizi delle amministrazioni statali, sull'azione di coordinamento dei sistemi informativi esistenti nell'ambito del settore pubblico e sulle iniziative da proporre per il miglioramento del livello di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni sia con atti legislativi che con provvedimenti amministrativi.

Art. 2.

È istituito, nell'ambito del Provveditorato generale dello Stato, il Servizio centrale per i sistemi informativi della pubblica amministrazione (SCI), del quale si avvale il Comitato interministeriale per l'informatica per l'attuazione delle sue finalità.

Il Servizio ha il compito di:

- a) curare l'attuazione delle decisioni adottate ai sensi del precedente articolo 1;
- b) predisporre gli studi, le indagini, le attività istruttorie relative a tutte le iniziative di automazione delle diverse amministrazioni, al fine della redazione del piano triennale e del programma triennale di cui al precedente articolo 1;
- c) eseguire la progettazione dei sistemi informativi da istituire o da ampliare;
- d) fornire consulenza tecnica alle amministrazioni interessate;
- e) promuovere, attraverso il collegamento con le strutture di ricerca pubbliche, l'orientamento della ricerca verso aree di interesse per la pubblica amministrazione;
- f) promuovere l'esecuzione di corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento per il personale statale;
- g) controllare che i sistemi informativi siano realizzati secondo i progetti approvati e curare il collaudo degli impianti e delle procedure;
- h) riferire al Comitato interministeriale per l'informatica sulla gestione dei centri di elaborazione dati dell'amministrazione statale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'organizzazione del Servizio centrale per l'informatica è disciplinata con decreto del Ministro del tesoro.

Per l'espletamento dei propri compiti, il Servizio può avvalersi della collaborazione di esperti in possesso di particolare competenza tecnica, anche estranei all'amministrazione. Mediante apposite convenzioni sono stabilite la durata e le condizioni del rapporto.

Il numero dei consulenti e la relativa retribuzione sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro del tesoro.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è iscritto un apposito stanziamento per sopperire agli oneri per l'istituzione di nuovi centri di elaborazione dati e per l'automazione di servizi centrali e periferici.

Art. 3.

Presso ciascuna amministrazione è istituito un Servizio per l'informatica con lo scopo di coordinare, in conformità agli obiettivi fissati dal Comitato interministeriale per l'informatica nella pubblica amministrazione e nel rispetto delle direttive del Servizio centrale per i sistemi informativi e dei programmi di settore, i centri di elaborazione dati e le installazioni meccanografiche ed elettroniche collegate.

Esso formula altresì proposte per la estensione ed evoluzione dei sistemi e delle procedure di automazione dei servizi.

Art. 4.

Per lo svolgimento delle funzioni proprie del Servizio centrale per i sistemi informativi (SCI), la dotazione organica dell'amministrazione centrale del tesoro è aumentata di 200 unità. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono determinati i contingenti per qualifica e per profilo profes-

sionale da assegnare al Servizio centrale per i sistemi informativi (SCI).

Per l'assunzione il predetto personale, prescelto anche in deroga alle vigenti disposizioni, sulla base di procedure di selezione particolarmente celeri, mediante l'impiego, ove possibile, di quesiti a risposta sintetica e valutazione degli elaborati per mezzo di apparecchiature elettroniche, dovrà superare appositi corsi di reclutamento, che saranno organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione anche allo scopo di assicurare la parità di preparazione professionale e, quindi, la mobilità del predetto personale nell'ambito delle varie amministrazioni statali.

Previ accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, resi esecutivi con la procedura prevista dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, possono essere stabilite in favore del personale addetto ai centri elettronici particolari indennità da determinare in rapporto alle condizioni e ai turni di lavoro, agli obblighi di aggiornamento professionale, al livello di produttività.